



DETERMINAZIONE N. 57 del 09 GIUGNO 2020.-

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Visto l'art. 27 della l.r. n. 1/2019 di modifica dell'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015;

Vista la legge regionale n. 14 del 6/8/2019 in particolare l'art. 7 comma 2 che testualmente recita:

“ I dipendenti di cui all'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e conseguono il diritto alla decorrenza pensionistica trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti”;

Vista l'istanza della dipendente camerale Signora Monaco Giuseppa, Funzionario Direttivo - Categoria D posizione economica D6, in servizio presso l'Ufficio Registro delle Imprese, registrata con protocollo camerale n. 11393 del 13/6/2016 indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania e al Dirigente dell'Ufficio Personale;

Considerato che nella superiore istanza la dipendente fa richiesta di essere collocata anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii. così come sancito dall'art. 1 della l.r. n. 8/2016;

Vista la successiva nota della dipendente, prot. 1892/E del 27/1/2020, indirizzata al Segretario Generale della Camera e al Dirigente dell'Ufficio Personale con cui la stessa ha dichiarato di acconsentire al collocamento in quiescenza, alla luce dell'art. 27 della l.r. n. 1/2019 di modifica dell'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 a far data dall'1/7/2020;

Visto il foglio matricolare della dipendente nonché gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che la dipendente assunta nei ruoli camerali a far data dall'1/3/1982 vanta un'anzianità contributiva, utile per il diritto a pensione, ai sensi della normativa regionale sopra citata, di anni 38 e mesi 4 oltre al periodo di mesi 6, riscattato ai sensi degli artt. 5 e 7 della l.r. 81/1981;



Visti i provvedimenti dirigenziali di applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Preso atto, dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo personale della dipendente, agli atti dell'ufficio personale, che il servizio utile a quiescenza risulta: di anni 38 e mesi 10 alla data del 30/6/2020 di cui: il servizio utile a pensione fino al 31/12/2003, secondo il calcolo del sistema retributivo, di anni 22 e mesi 4,

il servizio utile a pensione dall'1/1/2004 al 30/6/2020, secondo il sistema contributivo, di anni 16 e mesi 6;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Visto quanto disposto dall'art. 51 comma 3 secondo cui "In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni";

Visto il disposto dell'art. 52 commi 1 e 6 della l.r. n. 9/2015 secondo cuiAi dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 l.r. 21/86.....sono riconosciuti i trattamenti di pensione.....con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale; in ogni caso il trattamento pensionistico annuo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni (art. 52 comma 6);

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla dipendente risulta essere dello 0,77900% e

considerato che il trattamento di quiescenza non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato, nella fattispecie non occorre procedere al calcolo statale per il raffronto di cui all'art. 52 comma 9 della l.r. n. 9/2015;

Considerato che dal prospetto di calcolo la somma delle 2 quote di pensione individuate risulta superiore all'85% della retribuzione media degli ultimi 5 anni, alla dipendente verrà corrisposto il trattamento pensionistico pari all'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;



Visto l'art. 37 "ferie e recupero festività soppresse" del vigente contratto di lavoro e il comma 9 in particolare secondo cui "le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili.";

Visto, sul trattamento di fine servizio, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016 n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 dell'art.52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Vista la circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015, successiva alla l.r. 12/2015 sopra richiamata, secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 52, l.r. 9/2015, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii."



Considerato, nella fattispecie, che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 22 e mesi 4 arrotondati ad anni 22 sino al 31/12/2003 ed anni 16 e mesi 6 arrotondati ad anni 17 dall'1/1/2004 al 30/6/2020;

Richiamata la determina del Segretario Generale n. 156/2013 di anticipazione buonuscita a favore della dipendente;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse nelle premesse di collocare in quiescenza a decorrere dall'1/7/2020 la dipendente camerale, funzionario direttivo Categoria D6, Sig.ra Giuseppa Monaco con riconoscimento alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e ss.mm.ii., dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016 n.8;
- il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell' Ufficio, salvo conguagli positivi e/o negativi;
- la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con la decorrenza e le modalità previste dalle vigenti disposizioni citate nella parte motiva;
- gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;
- di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;
- di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Rosario Condorelli